



Vox Canonica

UNITÀ *CUM PETRO* E *SUB PETRO*



Guida giuridico-pastorale
per le questioni derivanti dal recente scisma
della Fraternità Sacerdotale San Pio X

a cura di
Emanuele Tupputi e Marco Visalli

PRESENTAZIONE

I recenti avvenimenti circa la Fraternità Sacerdotale San Pio X (FSSPX), i cui Vescovi hanno compiuto un atto scismatico, a séguito delle consacrazioni episcopali celebrate senza mandato pontificio, incorrendo nella scomunica *latae sententiae*, riservata alla Santa Sede, ci inducono ad avere un'attenzione particolare e richiedono una parola di chiarezza unita ad una sollecitudine pastorale, al fine di dissipare dubbi dottrinali e pastorali. Per tali ragioni, si propone ai pastori, fedeli e operatori pastorali tutti, questo testo che contiene opportune ed utili indicazioni giuridico-pastorali circa le questioni derivanti dal recente scisma dei membri della FSSPX, che ferisce gravemente l'unità della Chiesa.

La guida giuridico-pastorale vuole, con semplicità, essere un supporto nell'azione pastorale a séguito dell'atto scismatico e, al tempo stesso, assolvere quel dovere che ogni pastore è chiamato a porre in essere nel suo ministero: istruire con chiarezza e pazienza ogni fedele che è affidato alle cure pastorali, spiegando la gravità dello scisma. Non si tratta di mera questione tecnica o liturgica, ma di una ferita inferta all'unità sacramentale della Chiesa, che ha la sua espressione visibile nel Successore di Pietro. L'atto che si è svolto il 1° luglio 2026 a Écône danneggia i legami di comunione con la Chiesa cattolica.

Inoltre, restare uniti a un movimento scismatico pone i fedeli in una grave irregolarità canonica, consistente nell'essere privati di una certezza sacramentale, in modo particolare con riguardo alla validità delle confessioni sacramentali e del sacramento del matrimonio, mancando ai ministri della FSSPX le facoltà provviste dal diritto canonico.

Infine, il testo appare prezioso poiché, oltre a spiegare con linguaggio duttile e puntuale le questioni dottrinali, offre indicazioni pastorali e giuridiche di cui tenere conto al fine di fugare leggerezze o possibili errori.

Appare anche chiaro che ogni indicazione proposta è stata compiuta analizzando i provvedimenti canonici pubblicati dal Dicastero per la Dottrina della Fede, che resta sempre il riferimento primordiale per dirimere le varie questioni che si dovessero presentare caso per caso.

Dall'altra parte, la guida giuridico-pastorale affronta anche alcune difficoltà giuridiche scaturenti dal decreto di scomunica e dalla nota esplicativa del 2 luglio 2026, cercando di fornire risposte adeguate sulla base del diritto vigente ed in attesa di ulteriori disposizioni da parte della Sede Apostolica.

In particolare, anche nell'ottica di superare alcune obiezioni tecniche sollevate, si intendono rafforzare le conclusioni raggiunte nella nota esplicativa del Dicastero per la Dottrina della Fede circa l'invalidità dei sacramenti della confessione e del matrimonio celebrati in ambienti lefebvriani.

In questo modo, si aiuteranno a risolvere possibili incertezze e titubanze da parte di coloro che sono chiamati a gestire queste realtà pastorali difficili ed a correggere i possibili errori in cui dovessero essere indotti alcuni fedeli.

Trani-Bologna, 31 Luglio 2026

Emanuele Tupputi e Marco Visalli

Unità cum Petro e sub Petro

Guida giuridico-pastorale per le questioni derivanti dal recente scisma
della Fraternità Sacerdotale San Pio X

Sentire cum Petro, sentire cum Ecclesia

Summario: 1. Introduzione sul recente scisma; 2. Natura e tipi di scomunica e relative conseguenze; 3. La particolare situazione dei membri della Fraternità Sacerdotale San Pio X; 4. I sacramenti amministrati celebrati dai fedeli lefebvriani in generale; 5. Le confessioni amministrate dai sacerdoti lefebvriani; 6. La confermazione celebrata dai sacerdoti lefebvriani; 7. I matrimoni cui assistono sacerdoti lefebvriani; 8. Come gestire il processicolo e gli adempimenti prematrimoniali; 9. Accertamenti specifici relativi all'intenzione dei nubendi circa il *bonum coniugum*; 10. Eventuali adempimenti penalistici; 11. Sulla procedura di riammissione; 12. Sugli effetti dell'iter impugnativo annunciato dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X; 13. Indicazioni per rispondere ai tentativi di negare la posizione scismatica della Fraternità Sacerdotale San Pio X.

Allegati: 1. Decreto di dichiarazione della scomunica emesso dal Dicastero per la Dottrina della Fede in data 2 luglio 2026; 2. Nota esplicativa del Dicastero per la Dottrina della Fede del 2 luglio 2026; 3. documento del Dicastero per la Dottrina della Fede sulla prassi di riconciliazione dei fedeli lefebvriani; 4. Questionario per lo svolgimento del processicolo prematrimoniale riguardante fedeli lefebvriani o simpatizzanti tali; 5. Modulo per il matrimonio di chi è irretito da censura.

1. Introduzione sul recente scisma

Con decreto del Dicastero per la Dottrina della Fede datato 2 luglio 2026, è stata dichiarata la scomunica di sei Vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X. Nello specifico, due di questi Vescovi avevano consacrato quattro loro successori, senza mandato pontificio¹. Si tratta di un delitto punito dal can. 1387 CIC, nonché di un atto scismatico.

Lo scisma è un atto molto grave di disobbedienza alla Chiesa e ne ferisce l'unità voluta da Cristo (cfr. *Gv* 17,21), Che fondò la Chiesa su Pietro, conferendogli il potere delle chiavi e il compito di confermare i fratelli nella fede (cfr. *Mt* 16,18 e *Lc* 22,32), oltre che di pascere le pecore del gregge cristiano (cfr. *Gv* 21,15-17).

¹ Per un approfondimento sul tema si rinvia a: B.F. PIGHIN, *Le ordinazioni episcopali senza mandato pontificio e le loro conseguenze canoniche*, in *Ius Ecclesiae* 24 (2012), pp. 401-420; R. VITALE, *La necessità del mandato pontificio per la legittimità dell'ordinazione episcopale*, in URL: <<https://www.voxcanonica.com/2024/12/20/la-necessitadel-mandato-pontificio-per-la-legittimita-dellordinazione-episcopale/>> (in data 11/07/2026).

Questo potere si estende anche ai successori di Pietro, poiché Nostro Signore promise ai Suoi Apostoli che sarebbe stato con loro fino alla fine dei tempi (cfr. Mt 28,20).

Lo scisma non è però solo il rifiuto della sottomissione al Romano Pontefice, ma anche il rifiuto della comunione con altri membri della Chiesa a lui soggetti (cfr. can. 751 CIC), tramite una dichiarazione od una manifestazione di volontà percepita da altri (cfr. can. 1330 CIC). Insegna San Paolo di Tarso al riguardo: *«Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: "Io sono di Paolo", "Io invece sono di Apollo", "Io invece di Cefa", "E io di Cristo". È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Ringrazio Dio di non avere battezzato nessuno di voi, eccetto Crispo e Gaio, perché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio nome»* (1Cor 1,10-15).

Da parte sua, la Fraternità Sacerdotale San Pio X rifiuta una parte del Concilio Ecumenico Vaticano II e del Magistero dei Pontefici ad esso successivi, così mettendone in discussione l'autorità. A poco sono valsi i molti tentativi di dialogo e di riavvicinamento di tale Fraternità, che, per i motivi appena esposti, non gode di uno *status* canonico regolare.

I recenti avvenimenti, che hanno portato alla dichiarazione della scomunica dei sei Vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X, sollevano alcuni problemi giuridici e pastorali, per affrontare i quali si forniscono le presenti linee guida rivolte a tutti i chierici incaricati della cura d'anime nelle varie Diocesi.

2. Natura e tipi di scomunica e relative conseguenze

La scomunica è una c.d. pena medicinale, che mira alla conversione del peccatore, privandolo dei beni spirituali e di varie facoltà per indurlo al ravvedimento, in presenza di condotte di una certa gravità. Con la scomunica si verifica la rottura della comunione giuridica con la Chiesa, ma non è una condanna perpetua. Al contrario, può essere rimessa dalla competente Autorità.

A seconda della modalità di irrogazione, la scomunica può essere *latae sententiae* o *ferendae sententiae*. La scomunica *latae sententiae* è inferta direttamente dalla legge e vi si incorre automaticamente, per il solo fatto di avere commesso la violazione, senza che sia necessario un provvedimento dell'Autorità ecclesiale. Per esempio, nel caso del delitto di scisma, il fedele sarà scomunicato nel momento stesso in cui ha compiuto l'atto scismatico, anche senza un intervento dell'Autorità ecclesiale (cfr. can. 1364 § 1 CIC). Viceversa, la scomunica *ferendae sententiae* non è automatica, ma inferta dall'Autorità ecclesiale con un apposito provvedimento.

A livello giudiziario, se si tratta di una scomunica *latae sententiae*, l'Autorità ecclesiale si limiterà a dichiarare una pena in cui il fedele è già incorso. Se invece si tratta di una scomunica *ferendae sententiae*, la pena non esisterà finché l'Autorità ecclesiale non avrà emanato il relativo provvedimento.

Per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità ecclesiale competente, basti ricordare che, per alcuni delitti, è competente in via esclusiva la Sede Apostolica, cioè il Romano Pontefice od uno dei Dicasteri o degli altri Organismi della Curia Romana. Nel caso dello scisma, è competente la Sede Apostolica, attraverso il Dicastero per la Dottrina della Fede, trattandosi di un delitto riservato.

In ogni caso, la dichiarazione della scomunica *latae sententiae* non è influente, bensì incide sullo *status* giuridico del fedele. Sul punto, il can. 1331 CIC dispone: «§ 1. *Allo scomunicato è proibito:*

1° di celebrare il Sacrificio dell'Eucaristia e gli altri sacramenti;

2° di ricevere i sacramenti;

3° di amministrare i sacramentali e di celebrare le altre cerimonie di culto liturgico;

4° di avere alcuna parte attiva nelle celebrazioni sopra enumerate;

5° di esercitare uffici o incarichi o ministeri o funzioni ecclesiastici;

6° di porre atti di governo.

§ 2. *Se la scomunica ferendae sententiae fu inflitta o quella latae sententiae fu dichiarata, il reo:*

1° se vuole agire contro il disposto del § 1, nn. 1-4, deve essere allontanato o si deve interrompere l'azione liturgica, se non si opponga una causa grave;

2º pone invalidamente gli atti di governo, che a norma del § 1, n. 6, sono illeciti;

3º incorre nella proibizione di far uso dei privilegi a lui concessi in precedenza;

4º non acquisisce le retribuzioni possedute a titolo puramente ecclesiastico;

5º è inabile a conseguire uffici, incarichi, ministeri, funzioni, diritti, privilegi e titoli onorifici».

Il primo paragrafo del can. 1331 CIC disciplina le conseguenze di qualunque scomunica, anche non dichiarata. Il secondo paragrafo, invece, disciplina le conseguenze della scomunica *ferendae sententiae* inflitta oppure della scomunica *latae sententiae* dichiarata. Come si può constatare, la dichiarazione della scomunica *latae sententiae* produce effetti invalidanti su vari atti posti in essere dallo scomunicato.

A tal proposito, è opportuno distinguere tra invalidità e illiceità: secondo l'ordinamento giuridico della Chiesa, non ogni violazione si traduce in un atto invalido, ma solo quella per cui il diritto prevede la sanzione dell'invalidità. Si tratta delle cc.dd. norme irritanti o inabilitanti, di cui al can. 10 CIC.

Se invece non è comminata l'invalidità dell'atto, si avrà un semplice atto illecito, che può essere punito dalla Chiesa e di cui il fedele dovrà chiedere perdono in confessione. Tuttavia, l'atto rimarrà valido e produttivo di effetti giuridici.

3. La particolare situazione dei membri della Fraternità Sacerdotale San Pio X

Come anticipato, con decreto del 2 luglio 2026 è stata dichiarata la scomunica *latae sententiae* dei cinque Vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X (cfr. **Allegato n. 1**). Nell'annessa nota esplicativa (cfr. **Allegato n. 2**), si dichiarano scomunicati, in quanto scismatici, anche i sacerdoti e i laici che aderiscano formalmente a tale Fraternità. Per gli altri soggetti frequentanti o simpatizzanti di tale realtà, invece, occorre effettuare un accertamento caso per caso.

Tanto si ricava altresì dal documento del Dicastero per la Dottrina della Fede in merito alla procedura di riammissione dei sacerdoti lefebvriani alla Chiesa Cattolica (cfr. **Allegato n. 3**):

«L'imposizione della pena a laici appartenenti alla Fraternità Sacerdotale San Pio X non può essere presunta in modo automatico, ma deve essere valutata caso per caso. Poiché l'imputabilità richiede piena avvertenza e deliberato consenso, esempi di imputabilità comprovata possono riguardare:

1. Laici facenti parte del Terz'Ordine della Fraternità Sacerdotale San Pio X;
2. Laici che partecipano abitualmente alle celebrazioni della Fraternità Sacerdotale San Pio X, condividendone formalmente le posizioni dottrinali.

Al contrario, non sono da ritenersi imputabili:

3. Laici che abbiano frequentato la Fraternità Sacerdotale San Pio X solo per motivi liturgici o spirituali;
4. Laici che, pur consapevoli delle tensioni con la Santa Sede, non rifiutano il Magistero o l'autorità del Romano Pontefice»².

Solo i laici di cui ai nn. 1-2 sono irretiti da scomunica *latae sententiae*, mentre quelli di cui ai nn. 3-4 non lo sono, pur dovendo essere invitati a non frequentare più in futuro la Fraternità Sacerdotale San Pio X ed a rivolgersi ad un sacerdote in piena comunione con la Chiesa Cattolica per la celebrazione della Messa secondo l'antico rito.

Infine, i chierici della Fraternità Sacerdotale San Pio X, in quanto formalmente inseriti in tale realtà, incorrono automaticamente nella scomunica *latae sententiae*.

4. I sacramenti amministrati dai fedeli lefebvriani in generale

Come si legge nella nota esplicativa del Dicastero per la Dottrina della Fede, i sacramenti celebrati dai sacerdoti lefebvriani sono illeciti e, in alcuni casi, anche invalidi. L'illiceità, anche non sfociando nell'invalidità, comporta pur sempre un peccato mortale, da accusare in confessione. Ciò chiarito, rientrano tra i sacramenti illeciti ma validi il battesimo, l'Eucaristia, l'ordinazione e l'unzione degli infermi. Al di fuori delle ipotesi eccezionali previste dal diritto (come il pericolo di morte), gli altri sacramenti – ossia confermazione, confessione e matrimonio – risultano invalidi per i seguenti motivi.

² DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Prassi per la riconciliazione dei sacerdoti e dei fedeli provenienti dalla FSSPX*, in <https://www.doctrinafidei.va/content/dam/dottrinadellafede/documenti/2026-07-02-Prassi-riconciliazione.pdf>

5. Le confessioni amministrate dai sacerdoti lefebvriani

Il sacramento della confessione, per essere valido, presuppone che il fedele ripudi i peccati che ha commesso ed abbia il proposito di emendarsi (cfr. can. 987 CIC). Tale presupposto non ricorre quando il fedele perseveri nel peccato di scisma e disobbedisca all'ammonimento della Chiesa di non rivolgersi ai sacerdoti della Fraternità Sacerdotale San Pio X.

Non a caso, la disobbedienza alle autorità – anche ecclesiastiche – è un peccato contro il quarto comandamento (cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, art. 2199; cfr. anche Catechismo Maggiore di San Pio X, parte III, D. 401), per cui vi è materia grave. Perciò, non si può essere validamente assolti fintantoché non vi sia pentimento per tale peccato.

A poco varrebbe invocare l'ignoranza o l'errore in buona fede, i quali sono da escludersi a fronte di un ammonimento della Santa Sede a non frequentare la Fraternità Sacerdotale San Pio X ed a rifiutare il suo scisma. Come insegna la consolidata teologia morale, l'errore e l'ignoranza non scusano quando siano colpevoli, ossia superabili. Ancor meno scusa la c.d. ignoranza crassa, consistente nel consapevole sfruttamento del proprio dubbio o della propria ignoranza per poter compiere un'azione potenzialmente illecita. Inoltre, vale il brocardo secondo cui *qui in re illicita versatur etiam tenetur pro casu* – vale a dire che colui che versa in una situazione illecita è responsabile anche delle conseguenze fortuite della sua condotta. Inoltre, vi è una non trascurabile probabilità che i sacerdoti lefebvriani abbiano perso la facoltà di confessare richiesta *ad validitatem* dal can. 966 CIC.

Infatti, con la Lettera Apostolica *Misericordia et Misera* Papa Francesco aveva concesso tale facoltà ai sacerdoti lefebvriani (confermando e prolungando a tempo indeterminato una facoltà riconosciuta durante il Giubileo straordinario della misericordia), presupponendo però testualmente un percorso di riavvicinamento della Fraternità Sacerdotale San Pio X. A séguito dello scisma e della scomunica, questo presupposto è venuto meno e, con esso, è probabile che sia venuta meno anche la facoltà di amministrare il sacramento della confessione.

Nello specifico, se si qualifica la Lettera Apostolica *Misericordia et Misera* come una legge, quest'ultima deve interpretarsi alla luce del contesto, dell'intenzione del Legislatore

e del fine e delle circostanze della sua emanazione (cfr. can. 17 CIC). Alla luce di tali criteri interpretativi, non è peregrino affermare che il percorso di riavvicinamento della Fraternità Sacerdotale San Pio X fosse una *condicio sine qua non* della concessione della facoltà di confessare.

Se invece di qualificasse la suddetta Lettera Apostolica come un atto amministrativo, la nullità della facoltà di confessare sarebbe molto più evidente: ai sensi del can. 38 CIC, è privo di effetto, anche dato *motu proprio*, l'atto amministrativo contrario alla legge, sicché, se allo scomunicato (anche non dichiarato) è proibito celebrare i sacramenti *ex* can. 1331 § 1 CIC, la permanenza della facoltà di confessare sarebbe palesemente *contra legem*. In altri termini, il can. 38 CIC fa sì che la sopravvenuta illiceità si traduca altresì in una invalidità sopravvenuta della confessione amministrata dal fedele scismatico.

Non varrebbe nemmeno invocare la regola del *supplet Ecclesia*, poiché il can. 144 CIC richiede un errore comune di fatto o di diritto oppure un dubbio positivo e probabile, ma, come spiegato, la Santa Sede e la stampa hanno capillarmente informato i fedeli circa l'illiceità e/o invalidità dei sacramenti celebrati dai sacerdoti lefebvriani. Pertanto, non può ragionevolmente sussistere alcun errore o stato di dubbio.

Quanto finora esposto varrà fino al nuovo eventuale intervento del Dicastero per la Dottrina della Fede oppure del Romano Pontefice. Invero, la nota esplicativa del 2 luglio 2026, oltre a non essere un provvedimento normativo, non spiega le ragioni dell'invalidità del sacramento della confessione amministrato dai lefebvriani. Tali ragioni debbono dunque desumersi in via interpretativa, fino a nuovi chiarimenti dello stesso Dicastero o di Sua Santità.

6. La confermazione celebrata dai sacerdoti lefebvriani

Circa il sacramento della confermazione, esso è valido soltanto se amministrato dal Vescovo o da un suo delegato *ex* can. 882 CIC. Pertanto, se la confermazione fosse amministrata da un Vescovo scismatico, essa sarebbe valida ma illecita.

Al contrario, se fosse amministrata da un sacerdote scismatico, sarebbe invalida per mancanza di delega, la quale potrebbe essere concessa solo da una competente Autorità

ecclesiale in comunione con la Chiesa Cattolica. Infatti, i Vescovi lefebvriani, a fronte di una scomunica *latae sententiae* dichiarata nei loro confronti, non possono compiere alcun atto di governo valido *ex* can. 1331 § 2 n. 2 CIC, inclusa la delega a celebrare sacramenti (atteso che alcuni sacramenti, come quello della confermazione, richiedono non solo la potestà d'ordine, ma altresì la potestà di governo, che si acquisisce tramite l'ufficio o la delega). Inoltre, i sacerdoti membri della Fraternità Sacerdotale San Pio X non detengono né Parrocchie né uffici ecclesiastici in forza dei quali sia consentito celebrare o delegare la celebrazione della confermazione. Per di più, la stessa Fraternità Sacerdotale San Pio X ammette che i propri Vescovi siano privi della potestà di giurisdizione³, necessaria per la concessione di deleghe.

7. I matrimoni cui assistono sacerdoti lefebvriani

Come noto, affinché il matrimonio sia valido, è necessario che gli sposi esprimano il loro consenso davanti all'Ordinario o al Parroco territorialmente competente oppure ad un sacerdote o ad un diacono delegato dall'uno o dall'altro (cfr. can. 1108 § 1 CIC).

Ciò premesso, i sacerdoti lefebvriani non detengono alcuna Parrocchia riconosciuta dalla Chiesa Cattolica, ragion per cui non possono assistere di diritto ai matrimoni dei fedeli. Lo stesso dicasi dei loro Vescovi, i quali non sono Ordinari e, anche se lo fossero stati, avrebbero perso tale ufficio *ex* can. 194 § 1 n. 2 CIC a séguito della dichiarazione della scomunica *latae sententiae*.

Di conseguenza, senza una delega dell'Ordinario o del Parroco territorialmente competente, i matrimoni celebrati dinanzi al clero lefebvriano sono nulli per difetto di forma canonica. Nessuna delega può però essere conferita al clero lefebvriano, dal momento che allo scomunicato è proibito celebrare o presiedere atti liturgici (cfr. can. 1331 § 1 nn. 1-3 CIC). Violare tale proibizione, oltre a non dare una testimonianza di unità della Chiesa, significa commettere un peccato grave contro il quarto comandamento, che dovrebbe essere accusato in confessionale.

³ Cfr. FRATERNITÀ SACERDOTALE SAN PIO X, DISTRETTO DI ITALIA, *Né scismatici né disobbedienti*, in URL: <<https://fsspx.it/it/news/ne-scismatici-ne-disobbedienti-60010>>.

Peraltro, anche secondo la lettera della Pontificia Commissione “Ecclesia Dei” del 2017, nessun sacerdote lefebvriano poteva essere delegato ad assistere ai matrimoni, se erano disponibili altri presbiteri in comunione con la Chiesa Cattolica.

Nondimeno, se per sbaglio un Ordinario od un Parroco avesse delegato un sacerdote lefebvriano ad assistere ad un matrimonio, quest’ultimo sarebbe valido. Invero, il can. 1109 CIC prevede che l’Ordinario del luogo e il parroco incorsi in scomunica, interdetto o sospensione perdano l’ufficio e dunque la facoltà di assistere validamente ai matrimoni, ma non prevede alcuna comminatoria di invalidità qualora il sacerdote delegato sia stato scomunicato, sospeso od interdetto. Poiché le norme irritanti sono soggette ad interpretazione stretta *ex* can. 18 CIC, si deve presumere la validità della delega e del matrimonio, anche ai sensi del can. 124 CIC.

Ciò non toglie, beninteso, l’illiceità della delega e del matrimonio celebrato, con conseguente responsabilità morale dei responsabili.

8. Come gestire il processicolo e gli adempimenti prematrimoniali

Per evitare di incorrere in illiceità, è importante svolgere bene il processicolo prematrimoniale. Durante l’interrogatorio dei coniugi (cfr. **Allegato n. 4**), sarà opportuno chiedere loro:

- se accettino integralmente il Concilio Ecumenico Vaticano II e il Magistero e gli atti di governo dei Pontefici da San Giovanni XXIII ad oggi;
- se accettino con religioso ossequio della loro volontà ed intelletto anche il Magistero ordinario e non definitivo esercitato dal Romano Pontefice e dal Collegio dei Vescovi da San Giovanni XXIII ad oggi;
- se riconoscano che il Concilio Ecumenico Vaticano II avesse natura sia dottrinale sia pastorale e che tutti i Concili, inclusi quelli proclamativi di dogmi, abbiano natura pastorale;
- se riconoscano che la pastoraltà di un Concilio non lo renda meno autorevole o vincolante;

- se siano consapevoli del recente scisma perpetrato dai membri della Fraternità Sacerdotale San Pio X mediante la consacrazione di Vescovi senza mandato pontificio ovvero mediante l'assunzione di posizioni scismatiche;
- se siano consapevoli del fatto che la consacrazione dei Vescovi lefebvriani non sia dipesa da alcuno stato di necessità, dal momento che esistono migliaia di Vescovi cattolici nel mondo;
- se rifiutino le posizioni scismatiche della Fraternità Sacerdotale San Pio X;
- se per loro l'obbedienza alla Fraternità Sacerdotale San Pio X prevalga sull'obbedienza al Concilio Vaticano II ed ai Romani Pontefici da allora succedutisi;
- se accettino la legittimità e la santità del *novus ordo Missae*;
- se accettino l'autorità del Romano Pontefice e dei Vescovi in comunione con lui, insieme con le norme vigenti, incluso il Codice di Diritto Canonico promulgato da Papa San Giovanni Paolo II;
- se accettino la dottrina conciliare e postconciliare sul *bonum coniugum*;
- quali siano i loro rapporti presenti e passati con la Fraternità Sacerdotale San Pio X.

Le risposte dovranno essere date sotto giuramento e, qualora il nubendo si rifiuti di giurare, occorrerà farne menzione e indicarne le ragioni eventualmente addotte.

In caso di risposta affermativa a tali domande, *nulla quaestio*: si procederà alla preparazione del matrimonio come di consueto. Viceversa, in caso di risposta negativa ad una o più di queste domande, il Parroco che le ha udite o comunque ricevute dovrà chiedere all'Ordinario del luogo la licenza *ex can. 1071 § 1 n. 5 CIC* (cfr. **Allegato n. 5**) per poter assistere lecitamente al matrimonio dei nubendi. Inoltre, la loro risposta varrà come dichiarazione scismatica *ex cann. 1330 e 1364 CIC*.

A questo proposito, va rimarcato che, come si desume dalla nota del Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi del 2006, lo scisma non richiede un atto di defezione formale dalla fede per essere compiuto. Tale atto di defezione deve essere necessariamente scritto, mentre lo scisma può avvenire anche oralmente o per fatti

concludenti. Deve però sempre sussistere una chiara intenzione di rompere almeno uno dei vincoli con la Chiesa, ossia fede, sacramenti o governo pastorale (cfr. can. 205 CIC).

Tale non sembra il caso di quei fedeli che, per ragioni di amicizia, chiedano che sia un sacerdote lefebvriano ad assistere al matrimonio. Ciò nonostante, in una simile ipotesi, occorre spiegare ai nubendi le ragioni per cui la loro richiesta è inaccoglibile ed esaudirla sarebbe un atto peccaminoso. Nulla vieta, ovviamente, che il sacerdote lefebvriano in questione possa chiedere la riammissione alla Chiesa Cattolica secondo le linee guida pubblicate dal Dicastero per la Dottrina della Fede. Ottenuta la riammissione, non vi saranno più ostacoli a consentire al sacerdote di assistere alle nozze.

Se poi solo uno dei nubendi aderisse apertamente allo scisma lefebvriano, sarebbe pur sempre necessaria la licenza dell'Ordinario del luogo *ex* can. 1071 § 1 n. 5 CIC. Tuttavia, poiché il fedele lefebvriano ha deciso di porsi al di fuori della comunione ecclesiale, sarebbe pastoralmente opportuno osservare le formalità previste dal can. 1125 CIC per i matrimoni misti, sebbene non si tratti di un matrimonio misto in senso stretto. In sintesi, benché la legge non lo richieda, è altamente opportuno che la parte non scismatica si impegni a educare i figli in comunione con la Chiesa Cattolica e a tenerli lontani dagli errori insegnati dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X. Di tale promessa dovrebbe essere prontamente informata la parte lefebvriana, affinché ne abbia reale consapevolezza.

In ogni caso, si rende necessario un accompagnamento pastorale specifico per questo tipo di coppie, atteso che i loro matrimoni appaiono soggetti ad una più alta probabilità di fallimento e pertanto non sono sempre consigliabili.

Se poi i fedeli volessero semplicemente sposarsi secondo il rito tridentino senza alcuna intenzione scismatica, essi potrebbero essere indirizzati ad un sacerdote che, in conformità col M.P. *Traditionis Custodes*, celebra tale forma di Messa in comunione con Roma.

Infine, può accadere che uno dei fedeli lefebvriani chieda di avere copia degli atti del processicolo. Ai sensi dell'art. 12 G.D.P.R., è molto difficile negare ad una persona l'accesso ai suoi dati personali, tra cui si annoverano le manifestazioni delle proprie convinzioni religiose: in generale, l'accesso ai propri dati personali può essere negato soltanto se la

richiesta è manifestamente infondata od eccessiva, avuto altresì riguardo al numero di volte in cui è stata reiterata l'istanza (cfr. art. 12 c. 5 G.D.P.R.).

Ciò nonostante, se gli atti fossero trasmessi come notizia di delitto al Dicastero per la Dottrina della Fede, avrebbe inizio un procedimento penale canonico, il quale potrebbe giustificare almeno il differimento dell'accesso ai dati personali, per la necessità di tutelare i diritti altrui (cfr. art. 23 c. 1 lett. i G.D.P.R.). Analoghe disposizioni si rinvencono nell'art. 8 § 5 del Decreto della C.E.I. in materia di riservatezza.

Tra tali diritti figura senz'altro quello della Chiesa, sovrana ed autonoma nel suo ordine (cfr. art. 7 Cost.), di perseguire i delitti canonici *ex* can. 1311 CIC e di svolgere indagini preliminari efficaci *ex* cann. 1717ss. CIC. Rivelare anzitempo atti d'indagine potrebbe compromettere le esigenze di accertamento di verità da parte della Chiesa in merito alla sussistenza di delitti canonici, dando àdito a rischi di inquinamento probatorio.

A fronte di tali rischi, l'accesso ai dati personali potrebbe essere differito fino a nuova determinazione del Dicastero per la Dottrina della Fede, che a tempo debito si occuperà di rivelare tutti gli atti, incluso il questionario del processicolo, al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa.

In assenza di procedimenti penali canonici, invece, dovrebbe consentirsi l'accesso ai dati personali, il quale deve consistere in una copia nonché una riproduzione fedele e intelligibile dell'insieme dei dati richiesti (cfr. C.G.U.E., *F.F. c. Österreichische Datenschutzbehörde*, C-487/21).

9. Accertamenti specifici relativi all'intenzione dei nubendi circa il *bonum coniugum*

Il Codice del 1917 prevedeva un'esplicita gerarchia dei fini del matrimonio: il fine della procreazione e dell'educazione della prole era primario, mentre gli altri fini (l'aiuto reciproco e il rimedio alla concupiscenza) erano qualificati come secondari e funzionali a quello primario.

Tale gerarchia non è mai stata formalmente negata, ma il Concilio Vaticano II ha indubbiamente cambiato prospettiva, valorizzando l'importanza di tutti i valori e i fini del matrimonio, ancorché la generazione e l'educazione della prole siano pur sempre

presentati come il coronamento dell'amore coniugale (cfr. *Gaudium et Spes* n. 48). Anche il Magistero successivo non ha enfatizzato la gerarchia tra i valori e i fini del matrimonio, ma ha semplicemente sottolineato la loro stretta unione ed inseparabilità.

Secondo il Concilio Vaticano II ed il Codice di Diritto Canonico del 1983, uno dei beni a cui è ordinato il matrimonio è il *bonum coniugum* (cfr. *Gaudium et Spes* n. 48 e can. 1055 § 1 CIC), il cui contenuto è stato successivamente delineato dal Magistero pontificio e dalla giurisprudenza rotale, seppur non in via del tutto esaustiva.

Per esempio, nella sua Allocuzione del 26 gennaio 2013 alla Rota Romana, Benedetto XVI ha spiegato che *«[n]on si deve quindi prescindere dalla considerazione che possano darsi dei casi nei quali, proprio per l'assenza di fede, il bene dei coniugi risulti compromesso e cioè escluso dal consenso stesso; ad esempio, nell'ipotesi di sovvertimento da parte di uno di essi, a causa di un'errata concezione del vincolo nuziale, del principio di parità, oppure nell'ipotesi di rifiuto dell'unione duale che contraddistingue il vincolo matrimoniale, in rapporto con la possibile coesistente esclusione della fedeltà e dell'uso della copula adempiuta humano modo»*.

In un'altra Allocuzione del 22 gennaio 2011, il medesimo Benedetto XVI spiegava: *«La vera esclusione può verificarsi infatti solo quando viene intaccata l'ordinazione al bene dei coniugi (cfr. ibid., can. 1055, § 1), esclusa con un atto positivo di volontà. Senz'altro sono del tutto eccezionali i casi in cui viene a mancare il riconoscimento dell'altro come coniuge, oppure viene esclusa l'ordinazione essenziale della comunità di vita coniugale al bene dell'altro. La precisazione di queste ipotesi di esclusione del bonum coniugum dovrà essere attentamente vagliata dalla giurisprudenza della Rota Romana»*.

La stessa giurisprudenza rotale si è mossa in una direzione conforme a tali direttive, affermando che il *bonum coniugum* comprenda tutte quelle obbligazioni senza cui è moralmente impossibile quell'unione o integrazione intima di persone ed opere, attraverso la quale i coniugi si prestano mutuo aiuto e servizio (cfr. *coram* GIANNECCHINI, *sent. diei 17 iunii 1986*, in *Monitor Ecclesiasticus*, vol. CI [1986], p. 400, n. 4) e contribuiscono al reciproco sviluppo spirituale, religioso e morale (cfr. *coram* BRUNO, *sent. diei 19 iulii 1991*, RRDec., vol. LXXXIII, p. 466, n. 5; cfr. anche *coram* BOCCAFOLA, *sent. diei 14 iulii 1998*, RRDec., vol. XC, p. 546, n. 5).

Inoltre, la giurisprudenza dei tribunali inferiori ha spiegato che il *bonum coniugum* ricomprensiva tutti quegli elementi necessari a realizzare la comunione materiale e spirituale di vita, nonché tesi a promuovere la «*pari dignità personale, il perfezionamento spirituale, intellettuale, sentimentale, fisico, economico e sociale proprio e del coniuge* (R. COLANTONIO, *La prova della simulazione e dell'incapacità relativamente al bonum coniugum*, in *Aa.Vv., op. cit.*, p. 235)»⁴.

Un altro degli aspetti afferenti al *bonum coniugum* è poi la reciproca integrazione psicosessuale (cfr. *coram* STANKIEWICZ, *sent. diei 20 aprilis 1989*, RRDec., vol. LXXXI, p. 283, n. 5).

Sicuramente, il *bonum coniugum* racchiude in sé il mutuo aiuto e il rimedio alla concupiscenza, ma ha un contenuto più ampio e comprensivo di altri diritti e doveri (cfr. *coram* ALWAN, *sent. diei 19 februarii 2008*, RRDec., vol. C, p. 69, n. 6).

Quanto alla parità dei coniugi, come sopra esposto, Benedetto XVI l'ha ricondotta all'interno del *bonum coniugum*. Probabilmente, tale indicazione fa riferimento all'uguale dignità dei coniugi della quale parlava il Concilio Vaticano II (cfr. *Gaudium et Spes* n. 49), oltre che al can. 1135 CIC, secondo cui entrambi i coniugi hanno pari diritto e pari dovere per quanto riguarda la vita coniugale. Peraltro, già il can. 1111 CIC 1917 riconosceva ad entrambi i coniugi pari diritto e pari dovere, seppur limitatamente agli atti propri della vita coniugale.

A ciò si deve verosimilmente aggiungere l'insegnamento di San Giovanni Paolo II, secondo cui moglie e marito sono sottomessi l'uno all'altra nel Signore (cfr. *Mulieris Dignitatem* n. 24).

Poste queste premesse, la Fraternità Sacerdotale San Pio X sembra avere difficoltà rispetto all'approfondimento postconciliare sul *bonum coniugum*. Infatti, in alcuni suoi documenti, si legge che la definizione di matrimonio contenuta nel can. 1055 § 1 CIC sarebbe falsa e distorta, nella misura in cui non esplicita alcuna gerarchia tra i valori e i fini ed aprirebbe persino la porta al divorzio, alla contraccezione, a comportamenti sessuali

⁴ M.J. ARROBA CONDE, *Risultato della prova tecnica motivazionale nelle cause matrimoniali. Casi pratici di prima istanza*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2017, pp. 18-19.

erranei e quant'altro⁵. Viene poi rifiutata come falsa l'idea di uguaglianza tra l'uomo e la donna⁶. Ebbene, qualora i nubendi lefebvriani o simpatizzanti della Fraternità Sacerdotale San Pio X dovessero aderire a tali posizioni, vi è il rischio di un matrimonio nullo per esclusione del bene dei coniugi *ex can. 1101 § 2 CIC*. Invero, se l'ordinazione al *bonum coniugum* non è riconosciuta come elemento costitutivo del matrimonio, il nubendo potrebbe non avere alcuna remora a rifiutarla, dirigendo la propria volontà verso un matrimonio che non include alcun diritto-dovere scaturente da questo bene del matrimonio.

Tutto ciò significa che il parroco interrogante dovrà attentamente appurare il pensiero dei nubendi circa il *bonum coniugum*. Se vi è un rifiuto categorico di accettare di realizzarlo in una o più delle sue componenti sopra elencate, i nubendi non dovranno essere ammessi alle nozze. A tal proposito, si deve ricordare che è pure configurabile un'esclusione ipotetica del *bonum coniugum* (cfr. *coram DI FELICE, sent. diei 19 iunii 1984, RRDec.*, vol. LXXXVI, p. 350, n. 5).

Giova sottolineare che, in assenza di una valida intenzione matrimoniale, la celebrazione del matrimonio può essere rifiutata dal Parroco, come si desume dall'avvertimento di Benedetto XVI nella sua Allocuzione del 22 gennaio 2011 alla Rota Romana: «[i]l diritto a sposarsi, o *ius connubii*, va visto in tale prospettiva. Non si tratta, cioè, di una pretesa soggettiva che debba essere soddisfatta dai pastori mediante un mero riconoscimento formale, indipendentemente dal contenuto effettivo dell'unione. Il diritto a contrarre matrimonio

⁵ «Lastly, there is also a false definition of marriage in this new Code, in which the precise object of the matrimonial contract and the hierarchy of its ends no longer appear. Far from encouraging the Catholic family, these novelties open a breach in matrimonial morality» (B. FELLAY, *Letter to Friends and Benefactors* #82 - April 2014). In un'altra fonte si legge: «The New Code (and with it the New Catechism of the Catholic Church) reverts the ends of marriage, and presents them as equal and independent: The matrimonial covenant, by which a man and a woman establish between themselves a partnership of the whole of life, is by its nature ordered toward the good of the spouses and the procreation and education of offspring (New Code Canon 1055,1). The traditional doctrine expressed in Canon 1013 established an order and subordination among the ends of marriage, as the consultation of any pre-Vatican II moral manual will confirm: The primary purpose of marriage is the procreation and education of children. The secondary purpose is to furnish mutual aid and a remedy for concupiscence. A radical difference indeed! Such distortion constitutes a very serious danger for the faithful, who can be led to wrong opinions such as the primacy of the common good of the spouses over the duty of procreation and education of the children. It is the open door to justify modern prevalent errors concerning divorce, contraception, sexual behavior, etc.» (R. ANGLES, *Validity of SSPX's confessions & marriages* [2]).

⁶ Cfr. FRATERNITÀ SACERDOTALE SAN PIO X, DISTRETTO DELL'AUSTRIA E DELLA NUOVA ZELANDA, *Preparatory schema on marriage and family: 2*, in URL: <<https://ssp.x.au/en/preparatory-schema-marriage-and-family-2-31686>>.

presuppone che si possa e si intenda celebrarlo davvero, dunque nella verità della sua essenza così come è insegnata dalla Chiesa. Nessuno può vantare il diritto a una cerimonia nuziale. Lo ius connubii, infatti, si riferisce al diritto di celebrare un autentico matrimonio. Non si negherebbe, quindi, lo ius connubii laddove fosse evidente che non sussistono le premesse per il suo esercizio, se mancasse, cioè, palesemente la capacità richiesta per sposarsi, oppure la volontà si ponesse un obiettivo che è in contrasto con la realtà naturale del matrimonio».

Non è però sufficiente a invalidare il matrimonio una semplice mancanza di volontà (cioè un *nolle*), ma è necessario un atto positivo di volontà con cui si rifiuta l'ordinazione al *bonum coniugum* (cioè un *velle non*).

Parimenti, non invalida il matrimonio il solo errore circa la natura e gli elementi essenziali del matrimonio, rimanendo nell'intelletto e non confluendo in un atto positivo di volontà. Oltretutto, non sussiste la nullità del matrimonio per un errore dei nubendi sul *bonum coniugum*, atteso che, nel vigente ordinamento canonico, il can. 1099 CIC non menziona tale errore tra le fattispecie invalidanti (cfr. *coram ARELLANO CEDILLO*, *Baltimore*, *decr. diei 23 martii 2012*, B. 42/2012, n. 5; cfr. anche *coram AROKIARAJ*, *Baltimore*, *sent. diei 17 octobris 2012*, A. 138/2012, n. 2).

Pertanto, dovranno essere ammessi al matrimonio i nubendi che siano semplicemente in errore o dissentano sull'ordinazione al *bonum coniugum* ma lo accettino per potersi sposare. Allo stesso modo, dovrà essere ammesso al matrimonio il nubendo che, pur non credendo all'ordinazione del matrimonio al *bonum coniugum*, non lo respinga in relazione alle proprie nozze.

Parte della dottrina ammette invece che la conoscenza del *bonum coniugum* sia uno di quei requisiti minimi per potersi sposare a norma del can. 1096 CIC⁷. Ne deriva che i nubendi dovranno essere istruiti anche su tale elemento essenziale del matrimonio, ai fini della sua valida celebrazione.

⁷ Cfr. F. CATOZZELLA, *L'errore di diritto sul bonum coniugum: collocazione sistematica e potenziale rilievo invalidante nel sistema matrimoniale canonico*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XXXV (2023), n. 1, pp. 161-184.

10. Eventuali adempimenti penalistici

Come già spiegato, mentre la scomunica dei Vescovi lefebvriani è stata dichiarata con decreto, altrettanto non è avvenuto per i chierici e i laici della Fraternità Sacerdotale San Pio X. La dichiarazione della pena nei confronti di costoro presuppone la loro previa identificazione e la manifestazione della loro volontà scismatica *ex can. 1330 CIC*.

Pertanto, se un Parroco o qualunque altro fedele conoscesse l'identità di un membro della Fraternità Sacerdotale San Pio X o si imbattersse in un delitto di scisma, può presentare una segnalazione al Dicastero per la Dottrina della Fede, il quale ha competenza esclusiva per tali delitti. La segnalazione può essere presentata in proprio o per il tramite dell'Ordinario. Ciò consentirebbe di fare ulteriore chiarezza sul mantenimento o meno della comunione giuridica da parte di alcuni soggetti che gravitano intorno alla Fraternità Sacerdotale San Pio X.

11. Sulla procedura di riammissione

Quando un fedele lefebvriano incorso nella scomunica *latae sententiae* chieda la riammissione alla Chiesa Cattolica, dovrà seguirsi la prassi di riconciliazione predisposta dal Dicastero per la Dottrina della Fede (cfr. **Allegato n. 3**).

Se la scomunica è stata dichiarata, basterà inviare al suddetto Dicastero la domanda di riammissione, secondo le modalità previste, per il tramite dell'Ordinario del luogo. Infatti, trattandosi di un delitto riservato, il Dicastero per la Dottrina della Fede è competente in via esclusiva per la remissione della scomunica *latae sententiae* dichiarata. Per ora i sei Vescovi menzionati nel decreto penale del 2 luglio 2026 gli unici fedeli lefebvriani di cui è stata dichiarata la scomunica, ma il numero potrebbe ampliarsi in futuro.

Al contrario, se la scomunica non è stata dichiarata, occorrerà segnalarlo al Dicastero per la Dottrina della Fede nella lettera di accompagnamento, secondo le stesse modalità, evidenziando la necessità di coinvolgere la Penitenzieria Apostolica ai sensi dell'art. 191

della Costituzione *Praedicate Evangelium*, trattandosi, per l'appunto, di una censura non dichiarata.

Se un fedele lefebvriano si accostasse al sacramento della confessione, il confessore potrebbe rimettere in fòro interno la scomunica, se al penitente fósse gravoso rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario a che il Superiore competente provveda (cfr. can. 1357 § 1 CIC). Tuttavia, «[i]l confessore nel concedere la remissione imponga al penitente l'onere di ricorrere entro un mese sotto pena di ricadere nella censura al Superiore competente o a un sacerdote provvisto della facoltà, e di attenersi alle sue decisioni; intanto imponga una congrua penitenza e la riparazione, nella misura in cui ci sia urgenza, dello scandalo e del danno. Il ricorso poi può essere fatto anche tramite il confessore, senza fare menzione del nominativo del penitente» (can. 1357 § 2 CIC).

12. Sugli effetti dell'iter impugnativo annunciato dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X

In data 11 luglio 2026, la Fraternità Sacerdotale San Pio X ha presentato una c.d. *remonstratio* al Dicastero per la Dottrina della Fede, al dichiarato fine di ottenere la sospensione dei provvedimenti penali *ex* can. 1353 CIC⁸. La sospensione della pena comporterebbe non il suo venir meno, ma solo la temporanea paralisi dei suoi effetti.

Ciò nonostante, tale *remonstratio* appare priva di effetti, per mancanza di legittimazione attiva di chi l'ha proposta: gli unici legittimati ad impugnare il decreto penale emesso dal Dicastero per la Dottrina della Fede il 2 luglio 2026 sono i Vescovi di cui è stata dichiarata la scomunica *latae sententiae*, poiché la legittimazione attiva presuppone la titolarità del diritto o dell'interesse leso, nonché formante l'oggetto della controversia⁹.

Viceversa, stando al comunicato della Casa Generalizia di Menzingen, sarebbe stata la stessa Fraternità Sacerdotale San Pio X a presentare la summenzionata *remonstratio*, in qualità di sedicente persona giuridica. In altre parole, la *remonstratio* è stata presentata da un soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto presentarla.

⁸ Cfr. FRATERNITÀ SACERDOTALE SAN PIO X, DISTRETTO DI ITALIA, *Comunicato della Casa Generalizia: La Fraternità presenta ricorso contro il decreto del 2 luglio 2026*, in URL: <<https://fsspx.news/it/news/comunicato-della-casa-generalizia-la-fraternita-presenta-ricorso-contro-il-decreto-del-2>>.

⁹ Cfr. Tra le tante, SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *decr. diei 21 novembris 1987*, prot. 17447/85 CA, in "Communicationes", vol. XX (1988), p. 91, n. 3.

Se la Fraternità Sacerdotale San Pio X presenterà anche il ricorso alla Segnatura Apostolica, quest'ultimo sarà quasi certamente dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva.

13. Indicazioni per rispondere ai tentativi di negare la posizione scismatica della Fraternità Sacerdotale San Pio X

A fini pastorali, può accadere che nelle interlocuzioni coi fedeli lefebvriani o simpatizzanti tali sia citata la risposta della Fraternità Sacerdotale San Pio X alla scomunica dichiarata dalla Santa Sede¹⁰.

In tale risposta si cerca di sostenere che la Fraternità Sacerdotale San Pio X non sarebbe né scismatica né disobbediente, con una serie di citazioni idonee a indurre in errore i fedeli. Può dunque essere utile avere qualche informazione in più al riguardo, per aiutare a fare chiarezza ed a rimanere in comunione con la Chiesa.

Innanzitutto, la Fraternità Sacerdotale San Pio X sostiene che la semplice disobbedienza non equivalga a un atto di scisma, il quale invece richiede un rifiuto della sottomissione al Romano Pontefice. L'obiezione è priva di pregio: la Fraternità Sacerdotale San Pio X dichiara espressamente di rifiutare la propria obbedienza al Romano Pontefice ed al Concilio Ecumenico Vaticano II, là dove insegnerebbero dottrine moderniste.

In questo modo, la Fraternità Sacerdotale San Pio X si erge a giudice delle Supreme Autorità della Chiesa, permettendosi di essere selettiva nella propria adesione ai loro pronunciamenti e così presentandosi come autorità dottrinale di ultima istanza.

Ciò viola la consolidata regola di origine medievale e positivizzata nel can. 1556 CIC 1917 e poi nel can. 1404 CIC 1983, secondo cui la Prima Sede non è giudicata da nessuno.

¹⁰ Cfr. FRATERNITÀ SACERDOTALE SAN PIO X, DISTRETTO DI ITALIA, *Né scismatici né disobbedienti*, in URL: <<https://fsspx.it/it/news/ne-scismatici-ne-disobbedienti-60010>>. Per un chiarimento ed approfondimento canonico sui presunti vizi della scomunica ai lefebvriani si rinvia a: M. VISALLI-C. LANNI-R.VITALE-E.TUPPUTI-M.CIVES-A. MICCICHÈ, «Vizi inesistenti, scomuniche reali: risposta alle obiezioni sulle recenti scomuniche ai Vescovi lefebvriani», in *Vox Canonica* del 14 luglio 2027: <https://www.voxcanonica.com/wp-content/uploads/2026/07/Sulla-scomunica.pdf>.

Questa violazione può solamente costituire uno scisma, spingendosi al di là della mera disobbedienza ed implicando un'auto-percepita superiorità rispetto al Papa ed al Concilio Ecumenico.

Peraltro, il delitto di scisma di cui al can. 1364 CIC è un delitto a dolo generico e non a dolo specifico, sicché per la sua configurabilità è sufficiente volere un atto intrinsecamente scismatico (ossia di rottura della comunione). In altre parole, è sufficiente *«la coscienza e volontà del fatto penalmente illecito concretamente realizzato, senza attribuire rilevanza giuridica alcuna al fine perseguito dall'agente»*¹¹.

Viene poi obiettato che la consacrazione di Vescovi senza mandato pontificio non sarebbe un atto scismatico, poiché il diritto canonico non l'avrebbe mai qualificata come tale prima dello scisma lefebvriano. L'obiezione non regge: la necessità o meno del mandato pontificio è una norma di mero diritto ecclesiastico, la quale può essere introdotta, soppressa o modificata dal Romano Pontefice, così abrogando e superando le norme precedenti.

Oggi il can. 1013 CIC impone il mandato pontificio per la lecita consacrazione di nuovi Vescovi. Lo stesso imponeva il previgente can. 953 CIC-17, ritenuto vincolante dalla stessa Fraternità Sacerdotale San Pio X. Ciò chiarito, il can. 1387 CIC punisce con la scomunica la consacrazione di Vescovi senza mandato pontificio. Tale norma non richiede un'intenzione scismatica ai fini della punibilità, ma è evidente che la *ratio* risieda nel fatto che, mediante il rifiuto di chiedere il mandato pontificio, ci si intenda mettere al di sopra del Romano Pontefice, ritenendo di poter agire a proprio piacimento ed in violazione delle leggi da lui emanate. Questo vale quand'anche ai Vescovi non sia conferita la missione canonica per l'esercizio della potestà di governo.

Inoltre, la Fraternità Sacerdotale San Pio X si giustifica invocando la dottrina cattolica sulla disobbedienza ai tiranni ed agli ordini peccaminosi e citando teologi come San Tommaso d'Aquino e Juan de Torquemada. Al riguardo, è a dir poco indelicato equiparare analogicamente un tiranno ai Papi postconciliari ed al Concilio Vaticano II.

¹¹ C. PAPALE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VII, parte IV*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2012 p. 30

Se tale è l'opinione che si ha del Concilio Vaticano II e dei Pontefici ad esso successivi, è piuttosto arduo negare l'esistenza di un'intenzione scismatica.

Ad ogni buon conto, anche secondo il Magistero preconconciliare, l'Autorità della Chiesa deve sempre essere preferita anche all'opinione del più santo e rinomato dei Dottori (cfr. BENEDETTO XIV, *Apostolica Constitutio*, n. 6). Lo stesso Aquinate insegnava: «*[m]agis standum est auctoritati Ecclesiae [...] quam cuiuscumque Doctoris*» (SAN TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, II-IIae, q. 10, a. 12). Di conseguenza, a nulla vale invocare l'opinione di qualche teologo e canonista del passato per giustificare la propria disobbedienza al Magistero della Chiesa.

Deve poi risponderci alla seguente domanda provocatoria della Fraternità Sacerdotale San Pio X: «*Quando Alessandro VI, sotto pena di scomunica, proibì alla sua amante Giulia Farnese di abbandonare la convivenza con lui e di ricongiungersi al legittimo sposo, ella era forse tenuta ad obbedirgli, perché non spettava a lei giudicare la conformità degli atti papali con la legge divina?*». Al di là della contestabilità della ricostruzione storica (chi volesse approfondire può consultare l'opera storiografica di Peter De Roo), dietro tale domanda retorica si nasconde una grave confusione: un conto sono gli atti giuridici e di governo del Romano Pontefice o del Concilio, ossia afferenti al *munus regendi*; un altro sono gli atti del Magistero, afferenti al *munus docendi*. Diversamente dagli atti magisteriali (cfr. cann. 750 e 752 CIC), gli atti giuridici non richiedono né un assenso di fede né un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà, proprio perché Nostro Signore promise alla Chiesa la fedele trasmissione e preservazione del deposito della fede e non anche l'impeccabilità morale dei Sacri Pastori.

Perciò, non si possono mettere sullo stesso piano la disobbedienza ad un atto di potestà di governo ed il rifiuto del Magistero conciliare e pontificio. Mentre un atto di potestà di governo può essere gravemente erroneo (ferma restando l'obbedienza dovuta al Romano Pontefice), non è configurabile l'immoralità di un atto magisteriale.

Infine, viene invocato lo stato di necessità a giustificazione dell'operato della Fraternità Sacerdotale San Pio X. In realtà, non sussisteva alcuno stato di necessità: la Fraternità Sacerdotale San Pio X esige dalla Chiesa Cattolica la ritrattazione di una parte

del proprio Magistero, tacciandola di presunti errori ed ergendosi così a suo giudice. Trattasi di una situazione in cui la Fraternità Sacerdotale San Pio X si è scientemente posta e da cui rifiuta di uscire.

Tutte queste precisazioni servono ad aiutare i fedeli dubbiosi a superare la propria confusione ed a poter serenamente lasciare la Fraternità Sacerdotale San Pio X o la sua frequentazione, avvedendosi dell'erroneità delle giustificazioni addotte da tale realtà scismatica.

ALLEGATI

Allegato n. 1



DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

Prot. N. 99/2009

DECRETO

Nonostante le ammonizioni rivolte al Superiore Generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, il Vescovo Alfonso de Galarreta, avendo compiuto un atto di natura scismatica mediante la consacrazione episcopale di quattro presbiteri, senza mandato pontificio e contro la volontà del Sommo Pontefice, è incorso *ipso facto* nelle pene previste dal can. 1387 e dal can. 1364 § 1 CIC 2021.

Dichiaro dunque a tutti gli effetti giuridici che sia il suddetto Vescovo Alfonso de Galarreta sia Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinciset de Sivry e Marc Hanappier sono incorsi *ipso facto* nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica.

Dichiaro inoltre che il Vescovo Bernard Fellay, avendo partecipato direttamente alla celebrazione liturgica come conconsacrante, avendo così aderito pubblicamente all'atto scismatico, è incorso nella scomunica *latae sententiae* prevista dal can. 1364 § 1 CIC 2021.

Si ammoniscono i chierici e i fedeli laici a non aderire allo scisma della Fraternità Sacerdotale San Pio X, perché incorrerebbero *ipso facto* nella pena della scomunica *latae sententiae*.

Dal Palazzo del Dicastero, 2 luglio 2026

Víctor M. Card. Fernández
Prefetto

John J. Kennedy
Arcivescovo tit. di Ossero
Segretario per la Sezione Disciplinare

Mons. Armando Matteo
Segretario per la Sezione Dottrinale



DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

Prot. N. 99/2009

NOTA ESPLICATIVA

Dai tempi di San Paolo VI fino agli ultimi colloqui, svoltisi recentemente presso questo Dicastero, i molteplici tentativi di ricondurre gli aderenti al movimento iniziato da Mons. Marcel Lefebvre alla piena comunione con la Chiesa cattolica si sono rivelati vani. Tale situazione si è ulteriormente aggravata a causa delle recenti consacrazioni episcopali celebrate senza mandato pontificio, contro la volontà del Santo Padre, in aperta violazione del diritto canonico. Pertanto, questo Dicastero, nel fedele esercizio delle funzioni ad esso affidate, ritiene necessario rilevare che tale atto ha configurato il delitto di scisma, con le conseguenze canoniche per i ministri sacri e per i fedeli laici coinvolti. Infatti, come già dichiarato nel 1988, “tale disobbedienza - che porta con sé un rifiuto pratico del Primato romano - costituisce un atto scismatico” (cfr. Giovanni Paolo II, Lett. ap. *Ecclesia Dei*, 3).

A tale riguardo, d’ora in poi:

1. I ministri sacri appartenenti alla Fraternità Sacerdotale San Pio X, sono nello scisma e devono pertanto essere considerati scismatici (cfr. *Ecclesia De*, 5 c; Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, *Nota esplicativa sulla scomunica per scisma in cui incorrono gli aderenti al movimento del Vescovo Marcel Lefebvre*, 24.08.1996, 5-6), risultando soggetti alla scomunica prevista dal diritto (can. 1364 § 1 CJC).
2. Per quanto concerne i fedeli laici, sono da ritenersi scismatici e scomunicati coloro che aderiscono formalmente alla Fraternità Sacerdotale San Pio X alle condizioni stabilite nella *Nota esplicativa* dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 1996 (cfr. *ibidem*, 7), ancora vigente, che questo Dicastero fa propria.
3. Si avverte, infine, il santo Popolo di Dio che i ministri sacri della Fraternità Sacerdotale San Pio X amministrano illecitamente i sacramenti e che il sacramento della penitenza da loro amministrato e il matrimonio da loro assistito sono invalidi.

La Chiesa, come madre premurosa, accoglierà con sincero affetto e viva sollecitudine tutti coloro che desiderano tornare alla piena comunione. I Nunzi Apostolici disporranno delle procedure che gli Ordinari potranno utilizzare nei diversi casi.

Si esortano, infine, tutti i fedeli a rimanere saldi nella comunione con il Romano Pontefice, con i Vescovi in comunione con lui e con tutta la Chiesa (cfr. *Lumen Gentium*, 22; can. 751 *CIC*), e ad astenersi dal partecipare alle celebrazioni e attività promosse dalla suddetta Fraternità Sacerdotale San Pio X.

Dal Palazzo del Dicastero, 2 luglio 2026

Víctor M. Card. Fernández

Prefetto

Mons. Armando Matteo

Segretario per la Sezione Dottrinale

John J. Kennedy

Arcivescovo tit. di Ossero

Segretario per la Sezione Disciplinare



DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

PRASSI PER LA RICONCILIAZIONE DEI SACERDOTI PROVENIENTI DALLA FRATERNITÀ SACERDOTALE SAN PIO X

La prassi che il Dicastero per la Dottrina della Fede segue, a partire dal 1° luglio 2026, prevede che il sacerdote che ha deciso di lasciare la Fraternità Sacerdotale San Pio X, disposto ad accettare il Concilio Vaticano II e la legittimità del *novus ordo Missae*, sebbene legato all'*usus antiquior*, deve:

- 1) Trovare un Ordinario (Vescovo diocesano, Superiore maggiore degli Istituti religiosi di diritto pontificio clericali e delle Società di vita apostolica di diritto pontificio clericali ecc.) disposto ad accoglierlo *ad experimentum*.
- 2) Scrivere di proprio pugno al Santo Padre una lettera nella quale si presenta e chiede la remissione delle censure incorse a motivo dell'Ordinazione ricevuta da un Vescovo scomunicato o irregolare, o essendo stato ordinato validamente e legittimamente, sia entrato successivamente a far parte della Fraternità Sacerdotale San Pio X.
- 3) Allegare il certificato di Ordinazione sacerdotale.
- 4) Allegare la *Professio fidei* e la *Formula adhaesionis*, datate e firmate (cf. **allegati A-B**).
- 5) Far inviare al Dicastero per la Dottrina della Fede i tre documenti summenzionati dall'Ordinario, il quale manifesterà nella lettera di accompagnamento la disponibilità ad accoglierlo *ad experimentum* nella propria Diocesi o nel proprio Istituto.

Appena ricevuti i tre documenti dall'Ordinario, il Dicastero redige il Rescritto di remissione delle censure, che sarà firmato dal Prefetto e dal Segretario della Sezione Dottrinale.

Il Dicastero invierà detto Rescritto all'Ordinario insieme ad una lettera di accompagnamento con la quale si autorizza ad accogliere il sacerdote richiedente per un periodo di prova di almeno un anno e non più di tre, al termine del quale, si potrà procedere alla sua incardinazione.

Recentemente è stato deciso che qualora il tempo di prova stabilito non vada a buon fine, l'Ordinario provvederà a restituire il Rescritto al Dicastero per la Dottrina della Fede, allegando una relazione circa le ragioni della mancata incardinazione.



DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

PRASSI PER LA RICONCILIAZIONE DI ALCUNI FEDELI PROVENIENTI DALLA FRATERNITÀ SACERDOTALE SAN PIO

Tale prassi afferisce alla questione della imputabilità o grado di responsabilità soggettiva dei fedeli laici che hanno aderito formalmente o frequentano la Fraternità Sacerdotale San Pio X e che chiedono di entrare nella piena comunione con la Chiesa Cattolica.

L'imposizione della pena a laici appartenenti alla Fraternità Sacerdotale San Pio X non può essere presunta in modo automatico, ma deve essere valutata caso per caso.

Poiché l'imputabilità richiede piena avvertenza e deliberato consenso, esempi di imputabilità comprovata possono riguardare:

1. Laici facenti parte del Terz'Ordine della Fraternità Sacerdotale San Pio X;
2. Laici che partecipano abitualmente alle celebrazioni della Fraternità Sacerdotale San Pio X, condividendone formalmente le posizioni dottrinali.

Al contrario, non sono da ritenersi imputabili:

3. Laici che abbiano frequentato la Fraternità Sacerdotale San Pio X solo per motivi liturgici o spirituali;
4. Laici che, pur consapevoli delle tensioni con la Santa Sede, non rifiutano il Magistero o l'autorità del Romano Pontefice.

L'eventuale procedura da seguire per i laici appartenenti alla Fraternità Sacerdotale San Pio X ai quali è stata imposta una pena e che chiedono di entrare nella piena comunione con la Chiesa Cattolica implica un atto formale di piena adesione alla dottrina e obbedienza alla gerarchia cattolica, sotto la giurisdizione dell'Ordinario del luogo, garante dell'unità della Chiesa particolare

Pertanto, un fedele laico, di cui ai nn. 1-2, che ha deciso di lasciare la Fraternità Sacerdotale San Pio X deve:

- Presentare all'Ordinario del luogo la Professio fidei e la Formula adhaesionis, datate e firmate (cf. **allegati A-B**).

Una volta ottenuta la documentazione, l'Ordinario del luogo provvederà ad accogliere il fedele laico nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, servendosi ad esempio del Rito dell'ammissione alla piena comunione della Chiesa cattolica di coloro che sono già stati validamente battezzati, debitamente adattato.

Per quanto riguarda il fedele laico, di cui ai nn. 3-4, basterà che si rivolga ad un sacerdote in piena comunione, con la decisione di non frequentare in futuro la Fraternità Sacerdotale di San Pio X.

PROFESSIO FIDEI

Ego _____

firma fide credo et profiteor omnia et singula quae continentur in Symbolo fidei, videlicet:

Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est; crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est; et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis; et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur qui locutus est per Prophetas; et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et exspecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.

Firma fide quoque credo ea omnia quae in Verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive sollemni iudicio sive ordinario et universali Magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur.

Firmiter etiam amplector ac retineo omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab eadem definitive docentur.

Insuper religioso voluntatis et intellectus obsequio doctrinis adhaereo quas sive Romanus Pontifex sive Collegium episcoporum enuntiant cum Magisterium authenticum exercent etsi non definitivo actu easdem proclamare intendunt.

In loco _____

Die _____

FORMULA ADHAESIONIS

Ego _____

Promitto fidelitatem erga Ecclesiam Catholicam et erga Romanum Pontificem, Ecclesiae Pastorem Supremum, Vicarium Christi, Successorem beati Petri in eius Primatu et Caput Episcoporum Collegii, abstinens me ab omni publica declaratione, quae eiusdem personae vel Magisterio adversetur (cf. cann. 1373 et 1365 CJC).

Accipio doctrinam, quae in n° 25 Constitutionis dogmaticae Lumen Gentium Concilii Vaticani II de Magisterio Ecclesiae et de adhaesione illi debita docetur. Circa aliquas doctrinas, quas Concilium Vaticanum II docuit, aut circa instaurationes posteriores sive Liturgiae sive Iuris Canonici, quae aliquibus difficulter cum praecedentibus Magisterii declarationibus conciliari posse videntur, obligationem assumo sequendi lineam positivam ad doctrinam interpretandam sub ductu Magisterii ne quis eam a reliquo sacro doctrinae Ecclesiae patrimonio disiungat.

Declaro etiam me accipere validitatem Sacrificii Missae et Sacramentorum celebratorum cum intentione faciendi quod facit Ecclesia, et secundum ritus qui inveniuntur in editionibus typicis Missalis Romani necnon Ritualium a Summis Pontificibus Paulo VI et Ioanne Paulo II editis.

Promitto in fine me disciplinae communi Ecclesiae eiusque legibus adhaerere, imprimis illis quae in Codice Iuris Canonici a Summo Pontifice Ioanne Paulo II promulgato continentur.

Quae omnia manu propria subscripsi,

In loco _____

Die _____

**QUESTIONARIO PER LO SVOLGIMENTO
DEL PROCESSICOLO PREMATRIMONIALE
RIGUARDANTE FEDELI LEFEBVRIANI O SIMPATIZZANTI TALI**

Il presente formulario che è stato elaborato, anche con alcuni suggerimenti di don Francesco Mastrulli (Sacerdote dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie) integrati, formulati e ampliati dai curatori della guida giuridico-pastorale, si pone come finalità di valutare l'eventuale adesione formale di un laico alla FSSPX.

1. In che modo e quando è venuto a conoscenza e a contatto con la Fraternità Sacerdotale San Pio X (FSSPX)?
2. È membro del Terz'Ordine della FSSPX?
3. Frequenta e partecipa abitualmente alle celebrazioni della FSSPX, condividendone le posizioni dottrinali?
4. La frequentazione della FSSPX è legata a motivi prevalentemente spirituali e liturgici o vi sono ragioni anche di natura dottrinale? Se sì, potrebbe descriverli?
5. È consapevole dell'atto scismatico recentemente compiuto dai membri della FSSPX con l'ordinazione di nuovi Vescovi, avvenuta il 1° luglio del 2026, senza mandato pontificio, e con la pervicace assunzione di posizioni scismatiche?
6. Condivide liberamente e coscientemente la sostanza dello scisma, antepoendo la FSSPX all'obbedienza al Romano Pontefice e al suo Magistero?
7. Ritiene che la consacrazione illecita dei nuovi Vescovi della FSSPX sia dipesa da uno stato di necessità? Se sì, come giustifica l'esistenza di uno stato di necessità, se nel mondo esistono migliaia di Vescovi cattolici?
8. Aderisce con religioso ossequio della volontà e dell'intelletto agli insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo?
9. Aderisce al Magistero del Concilio Ecumenico Vaticano II ed a quello dei Romani Pontefici da San Giovanni XXIII a Leone XIV?
10. Riconosce che il Concilio Ecumenico Vaticano II avesse natura sia pastorale sia dottrinale? Riconosce che tutti i Concili della Chiesa, inclusi quelli che proclamano dogmi, abbiano natura pastorale? Riconosce che la natura pastorale di un Concilio non lo renda meno vincolante?
11. Partecipa esclusivamente alle celebrazioni liturgiche della FSSPX? Avrebbe difficoltà a prender parte a una celebrazione liturgica secondo il Messale Romano

promulgato da Paolo VI, espressione ordinaria della *lex orandi* (“legge della preghiera”) della Chiesa cattolica di rito latino? Ritiene validi i sacramenti celebrati secondo tale forma ordinaria? Ritiene che il *novus ordo Missae* sia valido e santo tanto quanto la Messa tridentina e gli altri riti, tanto presenti quanto passati, riconosciuti dalla Chiesa Universale (per esempio, le liturgie eucaristiche della Chiese Cattoliche Orientali)? Ritiene che la Messa Tridentina sia più santa rispetto a quella celebrata dagli Apostoli e dai cristiani dei primi secoli?

12. Riconosce e si attiene alla comune disciplina della Chiesa e alle sue leggi, specialmente a quelle contenute nel Codice di Diritto Canonico promulgato dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II?
13. Relativamente al matrimonio, riconosce la dottrina conciliare e postconciliare della Chiesa sul bene dei coniugi (*bonum coniugum*)? In particolare, riconosce che il matrimonio sia ordinato anche al bene dei coniugi, oltre che alla procreazione ed all’educazione della prole? Riconosce l’insegnamento di San Giovanni Paolo II nella Lettera Apostolica *Mulieris Dignitatem*, là dove afferma la reciproca sottomissione dei coniugi nel Signore?
14. Riconosce che il matrimonio sia teso alla realizzazione dell’*una caro* e che ciò implichi l’instaurazione di una comunione di vita materiale e spirituale, ivi inclusa la reciproca integrazione psicosessuale?
15. Riconosce la pari dignità dei coniugi e i loro diritti fondamentali? Riconosce che entrambi i coniugi hanno pari diritto e dovere per quanto riguarda la comunità di vita coniugale, al di là della diversità dei ruoli all’interno della stessa?
16. Esclude di volersi impegnare, oggi o in un eventuale futuro, alla realizzazione del bene Suo e della comparte e di volerne perseguire anche il perfezionamento fisico, spirituale, sociale, intellettuale, economico e sentimentale?
17. *Se la parte in comunione con la Chiesa ha promesso di educare la prole all’adesione al Magistero conciliare e postconciliare:* è consapevole della promessa fatta dalla comparte sull’educazione della prole all’adesione al Magistero conciliare e postconciliare e sull’allontanamento dai pericoli di scisma? Comprende la portata di tale promessa e gli obblighi che ne derivano?

Promesse da deferire alla parte cattolica non scismatica

- A) Promette di educare la prole all’adesione al Magistero del Concilio Vaticano II e dei Pontefici ad esso successivi, nonché al mantenimento della comunione con la Chiesa Cattolica?
- B) Promette di far sì che la prole riceva i sacramenti nella Chiesa Cattolica e non della Fraternità Sacerdotale San Pio X?

- C) Promette di educare la prole a riconoscere la validità, la legittimità e la santità del *novus ordo Missae* e di tutti gli altri riti, presenti e passati, approvati dalla Chiesa Cattolica e diversi dalla Messa Tridentina?
- D) Promette di allontanare qualunque pericolo di scisma nell'educazione della prole, impegnandosi a fare quanto è in Suo potere per evitare che i figli adottino posizioni scismatiche o frequentino ambienti scismatici?

MODULO PER IL MATRIMONIO PER CHI E' IRRETITO DA CENSURA¹

All'Ordinario del luogo di.....

I Signori:

.....

nato a il

domiciliato in parrocchia.....

e.....

nata a il.....

domiciliata in parrocchia

desiderano celebrare il matrimonio.

Tuttavia risulta che il/la signor/a

è irretito dalla seguente censura

Ho aiutato i nubendi a prendere coscienza delle difficoltà che, in queste circostanze, si oppongono alla lecita e valida celebrazione del Sacramento e, in particolare, ho esortato la persona interessata a riconciliarsi con la Chiesa. Nondimeno essi chiedono di sposarsi per i seguenti motivi.....

.....

.....

.....

In conformità a quanto disposto dal can. 1071 §1, 5º, presento la domanda di licenza al suddetto matrimonio, assicurando che nessuno dei due contraenti intende escludere le proprietà essenziali e la sacramentalità del matrimonio cristiano.

In fede.

Luogo e data

timbro parrocchiale

IL PARROCO

.....

¹ Cfr. can. 1071 § 1, 5; Decreto generale, 43. Il parroco è tenuto a chiedere la licenza dell'Ordinario del luogo soltanto se gli risulta in foro esterno che una persona è incorsa nella censura (scomunica o interdetto) e non gli è stato possibile ottenere la riconciliazione.

BREVE PROFILO BIOGRAFICO DEI CURATORI

Emanuele Tupputi

Nato a Terlizzi nel 1978. Sacerdote dell'Arcidiocesi di Trani – Barletta – Bisceglie. Ha conseguito la licenza in Diritto Canonico (2006), il Diploma in Giurisprudenza (2007) presso la Pontificia Università Gregoriana. Nel 2019 ha conseguito il dottorato sul tema dell'indagine pregiudiziale o pastorale, presso la Pontificia Università Urbaniana (PUU), sotto la moderazione del Prof. p. Luigi Sabbarese. Nell'anno accademico 2023-2024 è stato docente incaricato presso la facoltà di Diritto Canonico della PUU. Nell'anno accademico 2025-2026 ha promosso una giornata di studio giuridico-pastorale alla luce del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* e dell'Esortazione apostolica *Amoris Laetitia*, in collaborazione con il decano della Facoltà di Diritto Canonico, Prof. p. Michele Sardella, della Pontificia Università *Antonianum* in Roma. È Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Diocesano, Responsabile del Servizio Diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati; Membro del Servizio Diocesano per la Tutela dei minori e delle persone vulnerabili; Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano. È Giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese (dal 2010). È membro dell'Associazione Canonistica Italiana. Dedicò la sua attività all'ambito matrimoniale e penale, operando sia sul versante prettamente canonico che su quello più generalmente pastorale. Autore di articoli in riviste scientifiche e pastorali.

Marco Visalli

Avvocato del Fòro Civile di Bologna, classe 1996, dopo aver ottenuto il diploma di maturità linguistica, ha conseguito con lode la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna e la laurea magistrale (LL.M.) in *International Business Law* presso il King's College di Londra, con la votazione *merit*. Negli anni di studio bolognesi, ha svolto attività di *copyediting* per la *University of Bologna Law Review*, prima nella veste di *Junior Associate Editor*, poi di *Senior Associate Editor* ed infine di *Managing Editor*. In seguito, ha conseguito *summa cum laude* la Licenza in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense, ove è attualmente dottorando. Parallelamente, sta proseguendo la propria formazione canonistica presso lo Studio Rotale, di cui ha completato tutti e tre gli anni ed è in attesa di sostenere l'esame finale. A novembre 2024, con un articolo (in corso di pubblicazione) intitolato *La teoria dell'evoluzione delle specie nel Magistero di Papa San Giovanni Paolo II: da un programma di ricerca interdisciplinare all'elaborazione di proposte di conciliazione tra la fede e le scienze naturali*, ha ottenuto il secondo posto al concorso organizzato per gli studenti delle Pontificie Università romane, nell'ambito delle Giornate di San Giovanni Paolo II a Roma. Nel 2026 ha pubblicato un contributo dal titolo *Il diritto penale canonico alle prese col fenomeno della pedopornografia. Strumenti repressivi di diritto sostantivo a tutela dei fedeli della Chiesa Cattolica nell'era digitale e dell'intelligenza artificiale*, all'interno del volume *Enti Religiosi e Mondo Digitale*, curato dai Proff. Antonio Fuccillo e Paolo Palumbo.

Per la Redazione di Vox Canonica

Marco Visalli

Emanuele Tupputi

Iscritto presso il tribunale ordinario di Roma
decreto n° 111/2020 del 22 ottobre 2020
Sede Legale: Viale Benedetto Croce 48 - 95123 Catania
ISSN: 2724-3478
Proprietario editore: Rosario Vitale
Direttore Responsabile: Domenico Rosa
Email: voxcanonica.redazione@gmail.com
©2026 Tutti i diritti sono riservati Vox Canonica



WWW.VOXCANONICA.COM
VOXCANONICA.REDAZIONE@GMAIL.COM



Vox Canonica

«quando si ama il Papa, non si fanno discussioni
intorno a quello che Egli dispone od esige,
o fin dove debba giungere l'obbedienza,
ed in quali cose si debba obbedire [...]
chi è santo non può dissentire dal Papa»

(San Pio X, *Discorso ai Sacerdoti dell'Unione Apostolica in occasione del
cinquantesimo anniversario della fondazione*, 18 novembre 1912)